

**L.R. 13 maggio 2024, n. 2:** "Contrasto dell'abbandono sportivo in età adolescenziale e giovanile. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2017, n. 8 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive) e alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni)" – Oggetto assembleare n. 8049/2024

### **SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA**

allegata al testo della legge regionale approvata dall'Aula in  
data 7 maggio 2024

## Oggetto 8049

“Contrasto dell’abbandono sportivo in età adolescenziale e giovanile. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2017, n. 8 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive) e alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni)”

### SCHEDA TECNICO – FINANZIARIA

Con questo progetto di legge la Regione Emilia-Romagna, in coerenza con lo Statuto e nel quadro di attuazione della legge regionale 31 maggio 2017, n. 8 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive) persegue strategie ed azioni dirette a rafforzare ulteriormente le condizioni necessarie a garantire il diritto alla partecipazione alla pratica sportiva e a contrastare l’abbandono sportivo in particolare da parte degli adolescenti, dei giovani e delle persone in condizioni di fragilità o di svantaggio sociale o economico. A questo fine la Regione opera in collaborazione con gli Enti locali, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paraolimpico (CIP), le Federazioni riconosciute, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, le Istituzioni scolastiche, le Università, i soggetti accreditati per la gestione della formazione professionale, le Agenzie educative, l’Associazionismo sportivo, le Società sportive dilettantistiche, i servizi sociali territoriali nonché altri soggetti pubblici e privati interessati.

Nell’attuazione della presente legge la Regione assume a riferimento la Carta etica dello sport, di cui alla legge regionale n. 8 del 2017, approvata dall’Assemblea legislativa con la propria deliberazione n. 73 dell’8 marzo 2022, ai sensi della legge regionale n. 8 del 2107, articolo 2, comma 3.

Il progetto di Legge è declinato in **tre Capi, il primo dei quali**, costituito da quattro articoli incentrati sull’ulteriore rafforzamento delle condizioni necessarie a garantire il diritto alla partecipazione alla pratica sportiva e alle azioni di prevenzione e contrasto dell’abbandono sportivo.

L’**articolo 1** è una norma di carattere ordinamentale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, che individua le finalità del provvedimento. Nello specifico persegue strategie ed azioni dirette a rafforzare ulteriormente le condizioni necessarie a garantire il diritto alla partecipazione alla pratica sportiva e a contrastare l’abbandono sportivo in particolare da parte degli adolescenti, dei giovani e delle persone in condizioni di fragilità o di svantaggio sociale o economico.

L’**articolo 2** declina i diversi interventi che concorrono all’attuazione della legge. In questo quadro, connotato da una ricca serie di possibili ambiti d’azione, la Regione promuove e favorisce il coinvolgimento dell’Ordine degli psicologi e di altri soggetti associativi rappresentativi delle specifiche competenze tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi previsti. È inoltre previsto il raccordo con le attività dell’Osservatorio del sistema sportivo regionale di cui all’articolo 6 della legge regionale n. 8 del 2017 e dell’Osservatorio regionale per l’infanzia, l’adolescenza e i giovani istituito ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale n. 14 sul 2008 (Politiche per le giovani generazioni).

L’**articolo 3** prevede che le finalità individuate dal progetto di legge siano perseguite anche attraverso la programmazione prevista da specifiche leggi regionali, quali quelle relative alla pratica sportiva o alle politiche giovanili, nonché a numerosi altri ambiti di intervento.

L’**articolo 4** è dedicato ai contributi regionali per la realizzazione delle finalità individuate all’articolo 1 e, a tale fine, stabilisce di adottare specifici avvisi nei quali siano definiti gli interventi e le iniziative

finanziabili, ambiti prioritari, i criteri per l'attribuzione dei contributi, la rendicontazione delle spese sostenute e l'effettuazione dei relativi controlli. Nel comma 2 sono individuate le tipologie di beneficiari, mentre nel comma 3 si attribuisce una premialità (alla quale possono aggiungersi quelle eventualmente individuate dalla Giunta) per gli interventi progettati o realizzati in forma integrata fra i beneficiari o con le Istituzioni scolastiche, le Università, i soggetti accreditati per la formazione professionale, le Agenzie educative, i servizi sociali e altri soggetti pubblici o privati interessati.

La norma demanda quindi alla Giunta la definizione delle procedure per il riconoscimento di eventuali contributi le cui modalità di copertura sono indicate nella norma finanziaria. Si tratta di una tipologia di spesa "adeguamento al fabbisogno", ossia spese rimodulabili non predeterminate legislativamente che sono quantificabili tenendo conto delle esigenze dell'amministrazione, chiamata ad emanare futuri atti per la concessione dei contributi. La disposizione non predetermina l'entità della spesa, né direttamente, né mediante la previsione di automatismi relativi al loro ammontare.

Il **Capo II** del progetto di legge è dedicato ad alcune modifiche di natura ordinamentale di norme regionali, senza oneri aggiuntivi per il bilancio, ed è costituito da sei articoli.

Nel dettaglio:

- l'**articolo 5** apporta modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 5 del 2004 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2;
- gli **articoli 6 e 7** apportano modifiche rispettivamente agli articoli 13 e 41 della legge regionale n. 14 del 2008 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni);
- l'**articolo 8** apporta modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2014 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere);
- gli **articoli 9 e 10** apportano modifiche rispettivamente agli articoli 2 e 10 della legge regionale n. 8 del 2017 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive);

Il **Capo III** riguarda le disposizioni finali.

L'**articolo 11** reca la clausola valutativa in cui viene dettagliato il mandato valutativo in capo all'esecutivo in favore dell'Assemblea.

L'**articolo 12** contiene la norma finanziaria ed individua le modalità di copertura degli interventi previsti dalla legge. Agli oneri derivanti dall'attuazione della legge per l'esercizio finanziario 2024, nel limite massimo di euro 250.000,00, si farà fronte mediante fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Titolo 1 Spese correnti, "Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio corrente.

Per l'esercizio finanziario 2025 la Regione fa fronte mediante la riduzione di Euro 150.000 degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale n. 8 del 2017 nell'ambito della Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero - Programma 1 Sport e tempo libero.

Per l'esercizio finanziario 2026 la Regione fa fronte mediante la riduzione di Euro 100.000 degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale n. 8 del 2017 nell'ambito della Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero - Programma 1 Sport e tempo libero.

Per gli esercizi successivi al 2026, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di approvazione del bilancio.

**TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DALLA LEGGE**

	2024	2025	2026
<b>ONERI PREVISTI</b>			
Nuove o maggiori spese correnti	250.000,00	150.000,00	100.000,00
Nuove o maggiori spese d'investimento			
Minori entrate			
<b>Totale oneri da coprire</b>	<b>250.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>MEZZI DI COPERTURA</b>			
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali	250.000,00		
Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa (L.R .8/2017)		150.000,00	100.000,00
Nuove o maggiori entrate			
<b>Totale mezzi di copertura</b>	<b>250.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

L'**articolo13**, dedicato all'entrata in vigore, chiude il progetto di legge.